

Vieni Santo Spirito,

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.

dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983

Libro I – NORME GENERALI

Libro II – IL POPOLO DI DIO

Libro III – LA FUNZIONE DI INSEGNARE NELLA CHIESA

Libro IV – LA FUNZIONE DI SANTIFICARE NELLA CHIESA

Libro V – I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Libro VI – LE SANZIONI NELLA CHIESA

Libro VII – I PROCESSI

Orizzonte di riferimento
CHIESA È POPOLO DI DIO

Schema strutturale:
partecipazione della Chiesa
alla funzione
SACERDOTALE
PROFETICA
REGALE
di Cristo

Il concilio Vaticano II e la categoria “Popolo di Dio”

Concilio Vaticano I

1° Schema
DE ECCLESIA

- **Cap. I – De Ecclesiae militantis naturae**

- Cap. II – De membris Ecclesiae militantis eiusdemque necessitate ad salutem

- **Cap. III – EPISCOPATO E SACERDOZIO**

- Cap. IV – De Episcopis residentialibus

- **Cap. V – GLI STATI DI PERFEZIONE EVANGELICA**

- **Cap. VI – I LAICI**

- Cap. VII – De Ecclesiae magisterio


- Cap. VIII – De auctoritate et obedientia in Ecclesia

- Cap. IX – De relationibus inter Ecclesiam et Statum

- Cap. X – De necessitate Ecclesiae annuntiandi evangelium omnibus gentibus et ubique terrarum

- Cap. XI – De Oecumenismo

CHIESA



Gerarchia

Vescovi
sacerdoti

Stati perfezione consacrati

Laici

Chi è il “laico”?
- Non ordinato
- Non consacrato

Norme sulle "persone" nel
Codex Iuris Canonici 1917

CHIERICI

(378 canoni)

LAICI

(41 canoni)

RELIGIOSI

(194 canoni)



Non riguardano lo «statuto canonico» dei laici, ma soprattutto le «**associazioni**» di laici (Confraternite, Terzi ordini, Pie unioni)

2° Schema
DE ECCLESIA

- cap. I – Il Mistero della Chiesa
- cap. II – **La costituzione Gerarchica (Vescovi in particolare)**
- cap. III – **II POPOLO DI DIO (i LAICI in particolare)**
- cap. IV – la vocazione alla santità nella Chiesa

K. Wojtila: la costituzione gerarchica della Chiesa suppone la costituzione del Popolo di Dio, la quale deve esprimere la sua natura ed indole di detto popolo; pertanto, la natura e indole della gerarchia si capirà meglio se è trattata dopo il capitolo sul Popolo di Dio.

3° Schema
DE ECCLESIA
Diventa
LUMEN GENTIUM

- cap. I – **IL MISTERO** della Chiesa
- cap. II – **IL POPOLO DI DIO**
- cap. III – **LA COSTITUZIONE GERARCHICA (VESCOVI in part.)**
- cap. IV – **I LAICI**
- cap. V – La vocazione alla santità
- cap. VI – **I RELIGIOSI**
- cap. VII – l'indole escatologica della Chiesa e...
- cap. VIII – La B.V. Maria Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa

I FEDELI CRISTIANI

canoni introduttori – cann. 204-207

BATTESIMO

p.v. giuridico

Can. 96 - Mediante il **BATTESIMO** l'uomo è **incorporato alla Chiesa** di Cristo e in essa è costituito **PERSONA**, con i doveri e i diritti che ai cristiani, **tenuta presente la loro condizione**, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

DIRITTI E DOVERI

p.v. teologico

Can. 204 - § 1. I **FEDELI** sono coloro che, essendo stati **incorporati a Cristo mediante il BATTESIMO**, sono **costituiti POPOLO DI DIO** e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono **chiamati** ad attuare, **SECONDO LA CONDIZIONE PROPRIA DI CIASCUNO**, la **MISSIONE** che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.


CHIESA COME
POPOLO DI DIO

UNIVERSALE
MISSIONE SALVEZZA

Caso particolare I CATECUMENI

Can. 206 - § 1. Per un **titolo particolare** sono legati alla Chiesa i **CATECUMENI**, coloro cioè che, **mossi dallo Spirito Santo**, **chiedono** con **intenzione esplicita** di essere incorporati ad essa e di conseguenza, **per questo desiderio**, come pure **per la vita di fede, di speranza e di carità** che essi conducono, sono **CONGIUNTI alla Chiesa**, che già ne ha cura come suoi.

§ 2. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce **diverse prerogative** che sono proprie dei cristiani.



IL POPOLO DI DIO NELLA NORMATIVA DEL LIBRO II – tre canoni fondamentali

Uguaglianza nel Popolo di Dio – can. 208

LG 32

*Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, **tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale** la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia **VIGE FRA TUTTI UNA VERA UGUAGLIANZA** riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo.*

FONTE

BATTESIMO

AMBITO

DIGNITÀ

AGIRE

Su questa uguaglianza si fonda l'esistenza di diritti ed obblighi fondamentali comuni a tutti i fedeli

DIVERSITÀ NEL POPOLO DI DIO

can. 207

§ 1 - Criterio distinzione
Funzionale-sacramentale

CHIERICI

LAICI

§ 2 - Criterio distinzione
Carismatico-istituzionale

CHIERICI

CONSACRATI

LAICI

Struttura della Chiesa non si esaurisce nella costituzione gerarchica

LAICI	Norme tutti fedeli (208-223)	Specifiche (224-231)
CHIERICI	Norme tutti fedeli (208-223)	Specifiche (232-264)
CONSACRATI*	Norme tutti fedeli (208-223)	Specifiche (573-746)*

Nozione di **PIENA COMUNIONE** (can. 205)

Can. 205 - **Su questa terra** sono nella **PIENA COMUNIONE** della **Chiesa cattolica** quei **battezzati** che sono congiunti con Cristo **NELLA SUA COMPAGINE VISIBILE**, ossia mediante i vincoli della **professione di fede**, dei **sacramenti** e del **governo ecclesiastico**.

COMUNIONE

```
graph LR; A[COMUNIONE] --> B[ONTOLOGICA (battesimale)]; A --> C[SPIRITUALE (mistica - grazia)]; A --> D[GIURIDICA (gerarchica)];
```

ONTOLOGICA
(battesimale)

SPIRITUALE
(mistica - grazia)


GIURIDICA
(gerarchica)

Nota Esplicativa Previa (NEP) 2

*Per **COMUNIONE** [nella *Lumen Gentium*] non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una **forma giuridica** e che è allo stesso tempo animata dalla carità.*

LG 14

Sono **pienamente incorporati** nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla **professione di fede**, dai **sacramenti**, dal **governo ecclesiastico** e dalla **comunione**, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi.



Can. 750, § 1 – verità *de fide credenda*

Per fede divina e cattolica sono da **CREDERE tutte quelle cose che sono contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata**, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme **sono proposte come divinamente rivelate**, sia dal **magistero solenne della Chiesa**, sia dal suo **magistero ordinario e universale**, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

Can. 750, § 2 – verità *de fide tenenda*

Si devono pure **FERMAMENTE ACCOGLIERE E RITENERE** anche **tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa** circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che **sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede**; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

Can. 751 - Vien detta **ERESIA**, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa;

APOSTASIA, il ripudio totale della fede cristiana;

SCISMA, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

Can. 1364 - § 1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al can. 1336, § 1, nn. 1, 2 e 3.

Libro II – IL POPOLO DI DIO

Parte I I fedeli cristiani

Titolo I
Obblighi e diritti di **TUTTI** i fedeli

Titolo II
obblighi e diritti dei fedeli **LAICI**

Titolo III
I ministri sacri o **CHIERICI**

Titolo IV
Prelature personali

Titolo V
Associazioni di fedeli

Parte II La costituzione gerarchica della Chiesa

Sezione I
La suprema autorità

Cap. 1 - Romano Pontefice e Collegio
dei Vescovi
Cap. 2 - Sinodo dei Vescovi
Cap. 3 - Cardinali di SRC
Cap. 4 - Curia Romana
Cap. 5 - Legati del Sommo Pontefice

Sezione II
Le Chiese particolari

Tit. I - Chiese particolari e Vescovi
Tit. II - Raggruppamenti di Chiese
particolari
Tit III - Struttura interna delle Chiese
particolari

Parte III Gli Istituti di Vita Consacrata e le SVA

Sezione I
Gli Istituti di vita consacrata

Tit. I - Norme comuni a tutti gli
IVC
Tit. II - Gli Istituti religiosi
Tit. III - Gli Istituti secolari

Sezione II
Le Società di vita apostolica